



FEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI • CREDITAGRI COLDIRETTI • ASSCOOPERFIDI

## **OGGETTO: OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI DA ASSOCONFIDI SUL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE IN MATERIA DI “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI”.**

### **1. Premessa**

Con riferimento al documento in materia di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*” pubblicato dalla Banca d'Italia per la consultazione, il cui termine scade il 6 settembre 2013, si osserva, in premessa, quanto segue.

Assoconfidi valuta con estremo favore gli elementi di novità contenuti nel testo in consultazione, ritenendo che gli stessi consentano di superare alcune significative criticità che da sempre questa Associazione rileva nell'espletamento degli adempimenti in materia.

Gli interventi introdotti nella nuova disciplina in consultazione garantiscono infatti la corretta applicazione della normativa a tutela delle imprese associate, tenendo conto al contempo della specificità operativa dei Confidi e della natura associativa del rapporto e, in particolare, del carattere accessorio della garanzia prestata rispetto al finanziamento erogato dall'intermediario bancario.

Tuttavia, in questo quadro, Assoconfidi sottolinea come i necessari adeguamenti a tal fine apportati alla disciplina non investano il Sistema dei Confidi nella sua interezza, nonostante che la natura dell'attività svolta sia la stessa per tutte le strutture e che il CICR abbia espresso un orientamento omogeneo per tutti i Confidi, come sarà meglio illustrato nel prosieguo del presente documento.

Infatti, nello specifico, il testo in consultazione prevede, alla sezione I, paragrafo 4 “*Destinatari della disciplina*”, pagina -10-, seconda alinea, che ai soggetti iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 T.U., si applichino le sezioni da I a V e X del provvedimento medesimo. In tale categoria sono da ricomprendersi i c.d. Confidi maggiori, vale a dire quelli sottoposti a vigilanza di Banca d'Italia.

Nella sezione IX, dedicata specificamente ai Confidi, si legge che alle sole strutture iscritte nell'Elenco previsto ai sensi dell'art. 112 del T.U. – i c.d. Confidi minori, le sezioni già richiamate, ossia da I a V e X, si applicano, ma con alcune precisazioni, che si traducono di fatto in un regime semplificato in relazione ad alcuni aspetti.

Nella Relazione Illustrativa, in particolare al punto 6.2 (Confidi), si legge testualmente che la Banca d'Italia, in ottemperanza alla delibera 286 del CICR del 4 marzo 2003 (come modificata dalla delibera CICR del 3 febbraio 2011), ed in particolare in base all'art. 13, comma 2 bis, “**individua le disposizioni applicabili ai confidi minori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112 del TUB, tenendo conto delle specificità dell'attività svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate rispetto ai finanziamenti...**”.

Si osserva che il richiamato art. 13, comma 2 bis, invero, così recita: “**La Banca d'Italia individua le disposizioni previste ai sensi del titolo VI del TUB che si applicano ai confidi di cui all'art. 112 del TUB, tenendo conto delle specificità dell'attività svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate dai confidi rispetto ai finanziamenti ...**”.

Si sottolinea che il richiamato articolo 112 del T.U.B. ricomprende sia i Confidi maggiori che quelli minori. Di conseguenza, la “lettura” data dalla Relazione Illustrativa, ripresa nel documento in consultazione alla sezione IX, che limita l’ambito di applicazione del regime semplificato ai soli Confidi minori e non a tutti i Confidi, pare riduttiva in quanto non completamente conforme alle previsioni espresse dalla delibera CICR stessa.

Si ritiene inoltre che, in base alla lettera e allo spirito dell’art. 13, comma 2 bis, la specificità delle disposizioni applicabili ai Confidi non debba discendere dalla qualificazione degli stessi come minori rispetto ai maggiori, ma dalla natura dell’attività svolta, che è la medesima per le due tipologie di Confidi.

Si chiede, pertanto, che il regime semplificato proposto nel documento in consultazione per i soli Confidi minori venga esteso alla totalità dei Confidi, ad eccezione dei casi in cui quelli maggiori svolgano, nelle previste percentuali, attività “residuale” riservata agli intermediari finanziari.

## **2. Proposte di emendamenti elaborate da Assoconfidi**

Sono nel seguito riportati i principali emendamenti che Assoconfidi chiede di apportare al documento in consultazione recante *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*.

### **2.1 Destinatari della disciplina**

#### *Proposta di emendamento*

Alla sezione I, paragrafo 4. *“Destinatari della disciplina”*, pagina -11-, terz’ultimo paragrafo, si propone di eliminare le parole: *“iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112 del T.U.”*.

#### *Ratio*

Coerentemente con quanto in premessa, si ritiene che le disposizioni applicabili ai Confidi non debbano discendere dalla qualificazione degli stessi come minori rispetto ai maggiori, ma dalla natura dell’attività svolta, in particolare per quanto attiene agli elementi di peculiarità e al carattere di accessorietà, che è la medesima per le due tipologie di Confidi.

Si chiede, pertanto, che il regime semplificato proposto nel documento in consultazione per i soli Confidi minori venga esteso alla totalità dei Confidi. Rimane evidentemente applicata la normativa generale su tutta l’attività “residuale” riservata agli intermediari finanziari che dovesse essere svolta dai Confidi maggiori.

### **2.2 Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui**

#### *Proposta di emendamento*

Alla sezione II, paragrafo 3. *“Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui”*, pagina -15-, alla nota (3) a piè di pagina, in fine inserire le parole: *“Per i contratti di garanzia collettiva dei fidi, l’attivazione del diritto di recesso spettante al cliente è subordinato all’accoglimento da parte dell’intermediario che eroga il finanziamento”*.

#### *Ratio*

La proposta mira a tutelare la posizione del Confidi rispetto al soggetto bancario finanziatore, pur mantenendo inalterata la possibilità per l’impresa beneficiaria di recedere dal contratto di garanzia, tenuto conto del rapporto di garanzia tra il Confidi e il cliente/socio e, soprattutto, della natura accessoria della garanzia

rilasciata dal Confidi rispetto all'intermediario che eroga il finanziamento. Infatti, in assenza del consenso dell'intermediario erogante il finanziamento al recesso dal contratto di garanzia da parte del cliente/socio nei confronti del Confidi, rimarrebbero inalterati gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dell'intermediario stesso.

## **Allegato: Assoconfidi**

Assoconfidi è l'Associazione che riunisce le 7 Federazioni di emanazione delle Organizzazioni di categoria che associano Confidi italiani.

Per tramite delle Federazioni aderenti Assoconfidi riunisce circa 280 Confidi, che associano oltre 1,2 milioni di piccole e medie imprese e che rappresentano il 45% delle PMI europee associate ad organismi di garanzia.

Le garanzie in essere presso il sistema dei Confidi aderenti ammontano a circa 22 miliardi di euro, che rappresentano quasi il 30% delle garanzie a livello europeo; i finanziamenti bancari garantiti ammontano a circa 47 miliardi.

Assoconfidi risulta pertanto il maggiore sistema di garanzia mutualistica a livello europeo.